

INDICE

1. Definizioni	2
2. Che cos'è una segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023?	2
3. Chi può effettuare una segnalazione?	3
4. Il Canale di segnalazione interna: come posso inviare una segnalazione?	3
5. Cosa succede se non utilizzo la Piattaforma web?	5
6. Che cosa devo scrivere in una segnalazione?	5
7. Che cos'è il Canale di segnalazione esterna?	6
8. Che cos'è la Divulgazione pubblica?	6
9. Di quali tutele gode la Persona segnalante?	7
10. Appendice: diagramma di flusso del Canale di segnalazione interna	9

1. Definizioni

Comitato autorizzato alla ricezione delle segnalazioni (anche "Comitato")	Organismo responsabile della gestione del Canale di segnalazione interna, pertanto i suoi membri sono gli unici soggetti autorizzati ad accedere alla Piattaforma web con facoltà di visionare le segnalazioni e la relativa documentazione. Ne fanno parte: <ul style="list-style-type: none">• Chiara Saglietti (Amministrazione – Fashionart),• Michela Rambaldi (Responsabile risorse Umane – Fashionart),• MarieJosé Cabroler (Directrice Juridique – Manufactures de Mode).
Canale di segnalazione interna	Canale di segnalazione adottato dalla Società, al fine di permettere l'invio di segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023.
Canale di segnalazione esterna	Canale di segnalazione gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Può essere utilizzato a fronte di determinati presupposti (cfr. il paragrafo "7. Che cos'è il Canale di segnalazione esterna?").
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Può essere effettuata a fronte di determinati presupposti (cfr. il paragrafo "8. Che cos'è la Divulgazione pubblica?").
Facilitatore	Una persona fisica che assiste la Persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Persona segnalante	La persona fisica che effettua la segnalazione o la Divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Piattaforma web	La piattaforma MyWhistleblowing, quale canale informatico per l'invio di segnalazioni alla Società, raggiungibile attraverso il seguente link: https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Fashionart
Società	Fashionart S.p.a., avente sede legale in via Cesare Battisti, 29, 35010 Limena (PD).

2. Che cos'è una segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023?

La segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023 è la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle "violazioni".

La Società prevede la segnalazione delle violazioni definite dall'art. 2, co. 1, lett. a), nn. 2)-6) del D.Lgs. 24/2023. Ai sensi di tale articolo, sono quindi individuati come "violazioni" i "comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).”

3. Chi può effettuare una segnalazione?

Le segnalazioni possono essere promosse dai seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati della Società;
- lavoratori autonomi e collaboratori della Società;
- lavoratori o collaboratori di soggetti fornitori di beni, servizi e opere;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

Tali soggetti possono effettuare segnalazioni non solo durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, ma anche precedentemente, qualora le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, oppure durante il periodo di prova, nonché successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico qualora le informazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Non sono invece tutelate le segnalazioni che hanno ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni anonime non vengono processate dalla Società: il Comitato, qualora riceva segnalazioni in cui non sia identificabile la persona segnalante, comunica a quest'ultimo la necessità di rilevare la sua identità, in caso di mancata rilevazione della propria identità, la segnalazione non sarà presa in considerazione.

4. Il Canale di segnalazione interna: come posso inviare una segnalazione?

La Società si è dotata di un Canale di segnalazione interna predisponendo la Piattaforma web, raggiungibile attraverso il seguente link: <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Fashionart>

4.1 Modalità di trasmissione della segnalazione

Le segnalazioni dovranno essere preferibilmente inoltrate tramite la Piattaforma web al fine di garantire una maggiore efficienza nella gestione delle stesse e una maggiore tutela della Persona segnalante.

La Piattaforma web permette alla Persona segnalante di inviare la propria segnalazione sia per iscritto sia oralmente, attraverso un sistema di messaggistica vocale integrato nella Piattaforma web.

- Qualora la Persona segnalante comunichi attraverso messaggi vocali, essa deve concedere il proprio libero consenso al fine di poter procedere alla registrazione del messaggio. In caso di trascrizione del messaggio, la Persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
- Attraverso la Piattaforma web è altresì possibile richiedere un incontro con uno o più membri del Comitato.

Qualora la segnalazione avvenga in occasione di un incontro in presenza, la segnalazione può essere registrata o verbalizzata previo consenso della Persona segnalante. L'eventuale verbale può essere verificato, rettificato e confermato dalla Persona segnalante mediante sottoscrizione.

4.2 Procedura di gestione della segnalazione

Dopo aver ricevuto una segnalazione, il Comitato segue la seguente procedura:

- a) rilascia alla Persona segnalante un avviso di ricevimento (entro sette giorni dalla data di ricezione);
- b) può richiedere alla Persona segnalante integrazioni per il tramite della messaggistica integrata nella Piattaforma web o con altre modalità definita nell'eventuale incontro in presenza;
- c) dà diligente seguito alla segnalazione ricevuta;
- d) fornisce riscontro entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento.

4.3 Qualificazione della segnalazione

Il Comitato valuta se la segnalazione ricevuta tramite il Canale interno sia qualificabile come segnalazione oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Il Comitato comunica all'Organismo di Vigilanza la ricezione della segnalazione e il reato presupposto coinvolto. Tutti gli altri dati, tra cui l'identità della Persona segnalante, non vengono invece condivisi con l'Organismo di Vigilanza.

- Qualora il Comitato ritenga che la segnalazione non rientri nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023, informa la Persona segnalante circa la manifesta inammissibilità della segnalazione.
- Qualora invece il Comitato valuti che la segnalazione non sia manifestamente inammissibile, avvia l'istruttoria sui fatti segnalati.

4.4 La fase istruttoria

Il Comitato conduce l'istruttoria sui fatti segnalati garantendo sempre la riservatezza dell'identità della Persona segnalante, dell'identità della persona coinvolta, dell'identità della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tuttavia, qualora si renda essenziale comunicare a soggetti terzi l'identità della persona coinvolta o della persona comunque menzionata nella segnalazione, oppure il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, il Comitato può comunicarli nel limite di quanto è necessario al fine di dare adeguato seguito alla segnalazione.

Il Comitato non può invece rivelare l'identità della Persona segnalante né qualsiasi altra informazione da cui si possa evincerla, direttamente o indirettamente, senza il previo consenso espresso da parte della stessa Persona segnalante.

- Solo in alcune ipotesi l'identità della Persona segnalante non è tutelata a norma di legge (art. 12, commi da 3 a 5, D. Lgs. 24/2023):
 - nell'ambito del procedimento penale: l'identità della Persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
 - nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti: l'identità della Persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
 - nell'ambito del procedimento disciplinare: l'identità della Persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In via generale, il Comitato informa la Persona segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni che ne permetterebbero l'identificazione risulta essere indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

4.5 Il riscontro alla Persona segnalante

Entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione, il Comitato fornisce un riscontro alla Persona segnalante.

Si precisa che questo non implica che entro tre mesi il procedimento avviato a seguito della segnalazione debba concludersi. Infatti, è possibile che la fase istruttoria sia ancora in corso. In tale ipotesi, il Comitato informa di ciò la Persona segnalante e, quando la fase istruttoria si concluderà, la Persona segnalante sarà adeguatamente informata.

4.6 La chiusura della fase istruttoria

Qualora il Comitato in fase istruttoria abbia accertato la fondatezza della segnalazione, informa il soggetto chiamato a prendere gli opportuni provvedimenti (sempre tutelando la riservatezza della Persona segnalante, nei limiti sopra descritti), cioè:

- l'Amministratore Delegato, in qualità di Datore di Lavoro, qualora la segnalazione abbia ad oggetto rapporti tra la Società e i propri lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati;
- il Consiglio di Amministrazione, qualora la segnalazione abbia ad oggetto rapporti tra la Società e i soggetti terzi (fornitori e consulenti);
- l'Assemblea dei Soci, qualora la segnalazione abbia ad oggetto rapporti tra la Società e i propri amministratori.

5. Cosa succede se non utilizzo la Piattaforma web?

Si premette che inviare la segnalazione tramite Piattaforma web è il mezzo più sicuro per l'invio delle segnalazioni in quanto garantisce sia la massima tutela dei dati (anche personali, compresa l'identità della Persona segnalante) sia che la segnalazione venga ricevuta dal Comitato.

In ogni caso, qualora la segnalazione venga inviata attraverso altri mezzi, il Comitato la prenderà comunque in considerazione, ma si consiglia vivamente di rendere chiaro ed evidente che la comunicazione sia una segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Da ultimo, qualora una segnalazione venga inviata ad un soggetto diverso dal Comitato, questo deve inoltrare la segnalazione al Comitato entro sette giorni dal suo ricevimento.

6. Che cosa devo scrivere in una segnalazione?

La Piattaforma web guida passo per passo la procedura di invio di una segnalazione, fornendo indicazioni su quali informazioni potrebbero essere utili al Comitato.

In ogni caso, la Persona segnalante è tenuta a fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle necessarie ed appropriate verifiche relative alla fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, indicando ove possibile:

- il luogo e la data di svolgimento dei fatti;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- ogni informazione o prova che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- l'insussistenza di eventuali interessi privati collegati alla segnalazione e la propria buona fede;
- i riferimenti di contatto della persona segnalante, cui inviare un riscontro in merito alla segnalazione inviata;
- qualsiasi altra informazione ritenuta rilevante ai fini della segnalazione.

7. Che cos'è il Canale di segnalazione esterna?

La Persona segnalante può adire altresì il Canale di segnalazione esterna, cioè il canale di segnalazione gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, "ANAC"), ma solo laddove sussista una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;
- la Persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la Persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si evidenzia che per le segnalazioni relative a violazioni del Modello 231 e delle procedure interne è possibile utilizzare solamente il canale di segnalazione interna, mentre non è possibile ricorrere al canale di segnalazione esterna.

Diversamente, per le segnalazioni aventi oggetto una condotta illecita rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001, è possibile ricorrere sia al canale di segnalazione interna sia al canale di segnalazione esterna, sempre qualora sussistano le condizioni sopra elencate.

8. Che cos'è la Divulgazione pubblica?

La Divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La Persona segnalante che effettua una Divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 se, al momento della Divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la Persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla norma;
- la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9. Di quali tutele gode la Persona segnalante?

La Società non può compiere atti di ritorsione nei confronti:

- della Persona segnalante,
- dei Facilitatori;
- delle persone del medesimo contesto lavorativo della Persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una Divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei colleghi di lavoro della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- degli enti di proprietà della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una Divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Inoltre, la Persona segnalante è tutelata in via indiretta dal potere sanzionatorio riconosciuto in capo ad ANAC, volto a garantire che le segnalazioni vengano effettivamente elaborate, senza pregiudizi per chi le effettua. Infatti, ANAC può applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 24/2023, salvo che la Persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Inoltre, la Società prevede, nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

Tuttavia, si evidenzia che le tutele riconosciute alla Persona segnalante si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la Persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del D.Lgs. 24/2023 (cfr. il paragrafo "2. Che cos'è una segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023?");

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata in conformità al D.Lgs. 24/2023.

Qualora venisse accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 non sono garantite e alla Persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

10. Appendice: diagramma di flusso del Canale di segnalazione interna

